

Quando il datore di lavoro diviene un algoritmo: la trasformazione del potere del datore di lavoro in algocrazia. Quale spazio per l'applicazione dei principi costituzionali?*

Camilla Della Giustina

Abstract

Il mondo del lavoro ha subito delle profonde trasformazioni a seguito dell'applicazione degli sviluppi tecnologici. Particolare attenzione viene dedicata alla fattispecie della determinazione della prestazione lavorativa ad opera di un algoritmo. La riflessione che viene proposta, in questo breve contributo, concerne il rapporto che intercorre tra l'algocrazia e il rispetto dei principi costituzionali dettati in materia di diritto del lavoro.

The world of work has undergone profound changes as a result of the application of technological developments. Particular attention shall be paid to the specific case of the determination of work performance by an algorithm. The reflection that is proposed, in this short contribution, concerns the relationship between the algocracy and the respect of the constitutional principles dictated in the matter of labor law.

Sommario

1. Introduzione. - 2. Le coordinate del rapporto tra diritto del lavoro e rivoluzione tecnologica. - 3 Il principio lavorista. - 4. Il principio lavorista applicato alla *gig economy*: un ossimoro?. - 5. Conclusioni.

Keywords

algocrazia – principi costituzionali – principio lavorista – evoluzione tecnologica – *gig economy*

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista

«La rivoluzione informatica ha fatto guadagnare un sacco di tempo libero agli uomini. Il problema è che gli uomini lo passano con il computer»
(Anonimo)

1. Introduzione

Le controversie incardinate dai rider o la *querelle* giudiziaria che ha visto coinvolto Uber pongono delle problematiche e delle riflessioni che oltrepassano la questione qualificatoria che si pone in merito alla posizione contrattuale di questi ultimi. Gli interrogativi che emergono e che vengono sollecitati riguardano i rapporti inerenti tra tecnica e diritto e, precisamente ci si chiede se il diritto possa dominare la tecnica attraverso una forma di regolamentazione oppure se la tecnica, a causa della propria onnipotenza, non sia suscettibile di regolamentazione¹.

Per cercare di fornire una risposta agli interrogativi appena esposti si è deciso di affrontare la questione attraverso la prospettiva del diritto costituzionale e, precisamente, sulla scorta dell'interpretazione delle nuove forme lavorative gestite tramite piattaforme e algoritmi alla luce del principio lavorista contenuto nella Costituzione italiana. Il metodo consiste quindi in una prima esposizione del rapporto che intercorre tra il diritto del lavoro e la rivoluzione tecnologica provvedendo quindi ad analizzare il concreto funzionamento del lavoro gestito da algoritmi per poi approdare alla riflessione di diritto costituzionale. In base a quest'ultima verrà evidenziata la centralità del diritto al lavoro all'interno della Carta costituzionale italiana in quanto esso risulta essere contenuto non solo all'interno dei principi fondamentali ma anche in quella che viene definita come Costituzione economica.

Successivamente si analizzerà il rapporto che intercorre tra il principio lavorista e la *gig economy* chiedendosi quindi se, a seguito dell'evoluzione tecnologica applicata al mondo del lavoro, il principio lavorista risulti essere rispettato oppure se lo stesso possa essere definito come un principio dimenticato e appartenente all'oblio costituzionale.

2. Le coordinate del rapporto tra diritto del lavoro e rivoluzione tecnologica

La quarta rivoluzione industriale, secondo quanto definito dal Governo nel documento riguardante l'industria 4.0, risulta derivare dalla combinazione di undici tecnologie, ossia: robotica, robotica collaborativa, *Internet of things*, *big data*, *cloud computing*, sicurezza informatica, stampa 3D, simulazione, nanotecnologie ed infine materiali intelligenti. Le precedenti rivoluzioni hanno avuto quali elementi caratterizzanti la macchina a vapore (prima rivoluzione tecnologica) avvenuta tra il 1700 e il 1800, l'elemento peculiare della seconda è stato il lavoro all'interno delle fabbriche (fine 1800), la terza,

¹ M. Novella, *Il rider non è un lavoratore subordinato ma è tutelato come se lo fosse*, in *Labour Law and Issues*, 55(1), 2019, 84 ss.

realizzatasi a partire dalla metà del 1900, è stata quella del *computer*.

Nel momento in cui ci si appropria alla quarta rivoluzione ci si rende conto che l'aspetto di novità riguarda l'interazione tra uomo e ogni nuova tecnologia; proprio per questo si tratta di una rivoluzione che possiede un impatto senza alcun precedente in quanto incide sulla prestazione di lavoro, sull'occupazione e di conseguenza sulla nuova definizione di uomo.

Analizzando le conseguenze che questa rivoluzione determina nell'ambito che qui interessa, ossia il diritto del lavoro, esse, sostanzialmente, si traducono in una ri-definizione degli spazi poiché si vuole sostituire lo spazio fisico con quello virtuale dando forma a nuove modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, cioè, *crowd work*², *work-on-demand via app*³ e *smart-working*.

Il principale aspetto problematico è dato dall'impatto che queste nuove modalità possono determinare nella stessa concezione di uomo: in altri termini vi è il rischio che l'uomo iniziando ad interagire con la macchina arrivi a rinunciare al contatto con l'altro con l'ulteriore conseguenza di non staccarsi mai dai dispositivi mobili utilizzati nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Queste riflessioni relative a quella che è stata definita la innovazione distruttiva hanno iniziato ad animare il dibattito dottrinario in maniera particolarmente accesa a partire dal cd. Caso Uber⁴. Il fenomeno Uber, infatti, ha posto differenti questioni di carattere generale che, a loro volta, hanno prodotto delle ripercussioni e implicazioni teoriche per i giuristi.

Il primo aspetto da analizzare è strettamente socio-economico poiché è strettamente connesso al ruolo svolto dalla piattaforma digitale nell'organizzazione dei rapporti economici e sociali: il gestore della piattaforma risulta essere il nuovo intermediario fra colui che cerca e colui che offre un determinato servizio.

In secondo luogo l'emersione di questi nuovi intermediari determina la creazione di nuovi mercati⁵ che prima possedevano dimensioni ridotte oppure non esistevano e su

² È caratterizzato dalla distribuzione lavorativa su piattaforme digitali che permettono a un committente (*crowdsourcer*) di affidare in *out-sourcing* a una folla indeterminata di lavoratori compiti che gli stessi possono sviluppare da remoto posto che gli incarichi possono riguardare sia *micro-tasks* sia *macro-tasks*. G. Valenduc - P. Vendramin, *Le travail dans l'économie digitale: continuités et ruptures*, in *WP ETUI*, 3, 2016, 35 ss.

³ Il tratto peculiare è quello di concretizzarsi in attività che vengono coordinate in rete ma eseguite in quella che può essere definita come l'economia reale. E. Dagnino, *Una questione di fiducia: la reputazione ai tempi delle piattaforme online tra diritto alla privacy e prospettive di mercato*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 1, 2017, 247 ss.

⁴ Esso risulta essere particolarmente importante per tre elementi: il gruppo Uber risulta essere il più rilevante operatore economico riconducibile alla *sharing economy*, opera in un peculiare terreno di competizione ed infine il suo ingresso nel mercato ha determinato conseguenze giuridiche concernenti la natura dei servizi resi rispetto alle regole già dettate per i vettori tradizionali.

In relazione ai servizi offerti tramite questa modalità si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, a seguito del rinvio operato da un giudice spagnolo, ha affermato che Uber «crea al contempo un'offerta di servizi di trasporto urbano che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici [...] e di cui organizza il funzionamento generale» evidenziando altresì che Uber esercita un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti». CGUE, C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi* (2017).

⁵ A.J. Wood - M. Graham - V. Lehdonvirta - I. Hiorth, *Good Gig, Bad Gig: Autonomy and Algorithmic Control in the Global Gig Economy*, in *Work, Employment and Society*, 33(1), 2019, 56 ss.

questi nuovi mercati vengono offerti e acquistati i fattori tradizionali della produzione, cioè forza lavoro e beni immobili⁶.

La peculiarità di Uber è quella di aver prodotto e successivamente immesso nel mercato un'applicazione *software mobile* (app) su smartphone; questa app è in grado di consentire l'incontro fra la domanda e l'offerta di mobilità urbana: in questo modo si realizza una community in cui gli iscritti, ossia i *drivers*, e gli utenti possono accedere ad informazioni di geolocalizzazione, visualizzazione dei tempi di attesa nonché mettersi in contatto tra di loro per definire gli estremi della prestazione di trasporto. Il corrispettivo che l'utente deve al *driver* per l'esecuzione della prestazione è determinato dal gruppo Uber e quantificato grazie ad una elaborazione algoritmica secondo il meccanismo del *surge pricing*, ossia il prezzo della prestazione cresce in maniera proporzionale all'aumentare della domanda⁷.

Se il caso Uber rappresenta il punto a partire dal quale la riflessione giuridica ha preso le mosse, attualmente l'attenzione dei giuristi è incentrata sulla progressiva semplificazione digitale che risulta essere ampiamente diffusa nei settori riguardanti le politiche del lavoro e dell'occupazione, della tutela del lavoro e del sistema previdenziale. Queste risultano essere svolte solamente con il mero supporto delle tecnologie informatiche: il modello economico risulta essere centrato sulla *gig economy*⁸ cioè su piattaforme digitali⁹ nelle quali «l'autonomia negoziale degli utenti è talora surrogata dalla “mano invisibile” degli algoritmi»¹⁰. Il risultato di questo modello lavorativo è che il *gig worker*

⁶ V. Zeno-Zencovich, *Uber: modello economico e implicazioni giuridiche*, in *questa Rivista*, 1, 2018, 140 ss.

⁷ L. Belviso, *Il caso Uber negli Stati Uniti e in Europa fra mercato, tecnologia e diritto. Obsolescenza regolatoria e ruolo delle Corti*, in *questa Rivista*, 1, 2018, 144 ss.

⁸ La *gig economy* è caratterizzata dalla presenza di prestazioni lavorative intermittenti e flessibili nonché dalla offerta di prestazioni *on demand* da parte dei *gig workers*.

Quando ci si appropria al lavoro su piattaforma si fa riferimento a un fenomeno assai variegato comprendente al proprio interno diverse attività come, ad esempio, l'organizzazione di consegne e distribuzioni di beni mediante *riders*. M. Faioli, *Mansioni e macchina intelligente*, Torino, 2018.

«L'economia delle piattaforme nel confezionare la libertà dei *gig workers*, affina e consolida l'idea di un potenziale emancipatorio del lavoro *app driven*: il prestatore è «imprenditore di sé stesso», spinto – gentilmente – verso una efficiente e consensuale forma di autosfruttamento. L'esperienza sinora maturata ci suggerisce una lettura più critica – ma non per questo neo-luddista – circa la trasformazione in atto dell'economia e del lavoro, in questo senso l'invisibilità del lavoro – subordinato «gentilmente» – è una deriva sociale pericolosa che si insinua nell'agenda digitale UE». F. Bano, *Il lavoro invisibile nell'agenda digitale di Europa 2020*, in *Lavoro e diritto*, 3, 2020, 483.

Gli aspetti problematici erano già stati evidenziati nel discorso di Hilary Clinton del 2015, nel quale la stessa sostenne che «*this on-demand, or so-called gig economy is creating exciting economies and unleashing innovation, but it's also raising hard questions about workplace protections and what a good job will look like in the future*».

⁹ Inizialmente le piattaforme digitali sono nate per immagazzinare le informazioni immesse dagli utenti e successivamente procedere ad una operazione di rielaborazione delle stesse. Questo procedimento, a sua volta, genera ulteriori dati la cui progressiva accumulazione ha permesso lo sviluppo e l'espansione dell'e-commerce. Uno sviluppo successivo è stato quello della digitalizzazione del mercato di beni e servizi per poi approdare, in ultima battuta, alla conservazione di queste informazioni e dei relativi *feedback* su piattaforme digitali di tipo *cloud*. E. Raimondi, *Il lavoro nelle piattaforme digitali e il problema della qualificazione della fattispecie*, in *Labour & Law Issues*, 5(2), 2019, 59 ss.

¹⁰ G. Arrigo, *Il lavoro al tempo della “subordinazione digitale” (cominciò con un clic e finì con un sms)*, in *TCRS*, 1(18), 2019, 72-73.

Per algoritmo si intende «una procedura sistematica di calcolo, più specificamente una sequenza di istruzioni non ambigue che muovono da un problema e ne costruiscono la soluzione in modo univoco (ovvero «deterministico») in un numero infinito di passi». M. Mezza, *Algoritmi di libertà. La potenza del*

è obbligato a sommare un numero assai elevato di prestazioni lavorative al fine di ottenere quella che è definita dalla Carta costituzionale italiana una «retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36 Cost.). In altri termini «il progresso tecnologico ha facilitato nuove forme di lavoro, caratterizzate da alti livelli di flessibilità, e nuove opportunità di partecipazione al mercato del lavoro, attraverso diverse tipologie lavorative e sfide connesse alle definizioni esistenti di rapporto di lavoro¹¹».

È evidente quindi che il sistema delle tutele deve essere adattato a questa nuova tipologia di lavoro prevenendo una applicazione di quella già presenti come: sicurezza del lavoro, assicurazione contro gli infortuni, contribuzione e tutela previdenziale, limite orario e previsione di pause di lavoro. Si ritiene che questi elementi debbano essere adattati e applicati al lavoro su piattaforma dato che lo stesso realizza non solo una potenziale disumanizzazione dei ritmi di lavoro organizzati e diretti dalle macchine ma anche la difficoltà di individuare e gestire i tempi di recupero delle energie psico-fisiche oltre ai riposi¹². A tal proposito è doveroso richiamare l'attenzione mostrata dal Parlamento europeo circa l'impatto della rivoluzione digitale sul mercato del lavoro nonché sui diritti dei lavoratori: questo si dovrebbe tradurre in una previsione di «regimi di assicurazione sanitaria e di sicurezza sociale» ai quali deve unirsi un controllo effettivo da parte degli Stati membri circa «tutti i termini e condizioni del rapporto di lavoro o del contratto di servizi, prevenendo gli abusi di posizione dominante da parte delle piattaforme¹³».

Questa nuova riflessione risulta essere non solo necessaria ma altresì doverosa poiché le informazioni nella piattaforma digitale vengono elaborate e scambiate ad una velocità talmente elevata da determinare la disintermediazione tra produzione e consumo. L'aspetto centrale di questo meccanismo è l'algoritmo, il quale, a sua volta, diviene funzionale a dissimulare la natura dell'impresa stessa¹⁴. In altri termini la piattaforma

calcolo tra dominio e conflitto, Roma, 2018, spec. 27.

¹¹ È tratto dalla presentazione del sito della multinazionale olandese Randstad, considerata la seconda agenzia al mondo nel campo della ricerca, selezione e formazione di risorse umane.

¹² S. Ciucciovino, *Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell'industria 4.0 e nella Gig economy: un problem framework per la riflessione*, in *Astril*, working paper n. 36/2018, 3 ss.

È possibile richiamare, a tal proposito, la Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano promossa dal Comune di Bologna con l'obiettivo di «migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori e collaboratori digitali», stabilendo «standard minimi di tutela che si applicano a tutti i lavoratori e collaboratori, operanti all'interno del territorio della Città metropolitana di Bologna, indipendentemente dalla qualificazione dei rapporti di lavoro che si servono per l'esercizio della propria attività lavorativa di una o più piattaforme digitali». F. Martelloni, *Individuale e collettivo: quando i diritti dei lavoratori digitali corrono su due ruote*, in *Lab. law iss.*, 4(1), 2018, 21. C. Lazzari, *Gig economy e tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Prime considerazioni a partire dal caso Foodora*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 3, 2018, 455 ss.

Volendo operare un confronto comparatistico è possibile richiamare la *Lei* 10.8.2018 del Portogallo la quale contiene delle previsioni in merito al «*regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica*».

¹³ Risoluzione del Parlamento europeo del 19 .1.2017 su un *Pilastro europeo dei diritti sociali* (2016/2095(INI)).

¹⁴ In altri termini la piattaforma possiede la funzione di programmare e indirizzare la consegna grazie all'ausilio dell'algoritmo il quale, a sua volta, è capace di interconnettere i tre punti della rete, che, nel caso della consegna di cibo a domicilio sono: i ristoratori associati alla piattaforma, i consumatori e

mostra tutti i servizi che sono a disposizione dei clienti; una volta che il cliente inoltra l'ordine questo viene inoltrato al ristorante, nel caso in cui si tratti di consegna a domicilio del cibo, che inizia a preparare e confezionare il prodotto; una volta preparato viene adibito al trasporto. L'assegnazione di un ordine a un determinato rider avviene grazie a un calcolo algoritmico: dal punto di vista teorico esso dovrebbe garantire la massima efficienza circa i tempi di attesa per il cliente, in realtà l'algoritmo persegue un altro scopo. Dal calcolo algoritmico, infatti, deriva il diritto di ogni fattorino a ottenere i turni di lavoro o a vedersi assegnate maggiori consegne quando lo stesso risulta essere online; oltre a questo, è sempre l'algoritmo a scegliere con quale grado di priorità chiamare un rider rispetto ad un altro sulla scorta di un punteggio derivante dalle precedenti prestazioni e quindi alla classifica del rider. Nell'ipotesi in cui un rider non dovesse accettare un ordine o dovesse accettarlo non entro un breve lasso temporale¹⁵ si apre un meccanismo di asta: lo stesso ordine viene proposto ad altri fattorini sempre sulla scorta del *ranking*.

È evidente che «l'algoritmo quindi non è altro che un gestore del personale digitale automatizzato, che, attraverso il processo di assegnazione dei turni e delle consegne, controlla la flotta di rider che fa lavorare sul territorio in un dato momento e il valore delle loro paghe, scaricando di fatto su di essi tutto il rischio d'impresa, particolarmente alto questo settore di mercato¹⁶».

Ulteriore evoluzione è il *crowdworker*¹⁷ in rete ossia la «distribuzione di lavoro su piattaforme *online* che consentono ai clienti di affidare l'esecuzione in *outsourcing* di qualsiasi tipo di compito che possa essere svolto da remoto a una folla (appunto "*crowd*") di lavoratori potenzialmente connessi da ogni parte del mondo¹⁸» diretto a incrementare l'esternalizzazione dell'intera attività economica che, a sua volta, viene divisa e frammentata in piccole commesse avvalendosi della rete in quanto quest'ultima risulta essere «un mezzo formidabile di segmentazione della catena produttiva, prestandosi all'abbattimento dei rischi imprenditoriali, dei costi e delle obbligazioni nei confronti della forza lavoro¹⁹». Questo nuovo sistema lavorativo possiede quale caratteristica peculiare quella di divenire una gara rivolta a chiunque si renda disponibile (ad eccezione di alcuni requisiti richiesti come la maggiore età, ad esempio); logica conseguenza di questa impostazione è che «il corrispettivo sarà erogato al solo "vincitore", cioè ancor-

L'ampia rete di *rider*s gestiti da un'applicazione alla quale risultano essere connessi. R. Voza, *Nuove sfide per il welfare: la tutela del lavoro nella gig economy*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 4, 2018, 662 ss.

¹⁵ Nel momento in cui il rider accetta di effettuare la consegna egli riceve tutte le coordinate sul proprio smartphone riguardanti il luogo dove ritirare il pacco e il luogo dove effettuare la consegna dello stesso.

¹⁶ A.J. Avelli, *Diritti per i rider*s, in *Lavoro Diritti Europa*, 14 gennaio 2021, 2-3.

¹⁷ Esso è stato interpretato quale «forma rinnovata e internazionalizzata» del *putting out system* «caratteristico della fase di protoindustrializzazione, nel corso della quale il costruttore [...] distribuisce gli ordini ricevuti, unitamente al materiale necessario per il compimento dell'opera, ai lavoratori a domicilio, che riportano i prodotti finiti nei tempi ed alle tariffe concordate». E. Signorini, *Il diritto del lavoro nell'economia digitale*, Torino, 2018, 188.

¹⁸ A. Felstiner, *Working the Crowd: Employment and Labour Law in the Crowdsourcing Industry*, in *Berkeley Journal of Employment & Labor Law*, 2011, 143.

¹⁹ P. Tullini, *Economia digitale e lavoro non-standard*, in *Labour & Law Issues*, 2(2), 2016, 9.

ché tutti i partecipanti abbiano invero svolto l'intera prestazione commissionata²⁰». Dall'analisi condotta fino a questo momento emerge che utilizzare la piattaforma²¹ risulta essere altamente interessante per l'impresa poiché essa, così facendo, può ottenere il cd. fattore lavoro necessario per realizzare il servizio attraverso l'utilizzazione di contratti in cui il prestatore si obbliga a essere disponibile a svolgere la prestazione in modo continuativo²². A questo si deve aggiungere che ricorrendo bassi costi di transazione il gestore del servizio possiede un'ampia gamma di possibilità per trovare un sostituto, nonché la circostanza in base alla quale il prestatore possiede un interesse a cogliere le occasioni di lavoro che vengono offerte poiché, qualora rinunciasse, sarebbe inattivo e non potrebbe percepire il compenso²³.

È evidente, quindi, come la quarta rivoluzione industriale abbia determinato delle conseguenze importanti in diversi settori. Per quanto interessa ai fini del presente lavoro l'aspetto che viene in rilievo concerne il nuovo assetto che il mondo del lavoro sta assumendo.

La domanda principale è come il sistema della *gig economy* possa essere definito “costituzionalmente conforme”, a quali condizioni e con la previsione di quali tutele.

Per perseguire detto obiettivo si inizierà da un'analisi dell'origine del principio lavorista nella Carta costituzionale italiana per poi approdare alla disamina del rapporto diritto e dovere al lavoro e rivoluzione tecnologica.

L'interrogativo che ci si pone è se questo principio costituzionale, insieme ai suoi corollari, sia effettivamente rispettato dalla presenza sul mercato di piattaforma quali Uber e Foodora.

3. Il principio lavorista

La centralità del principio lavorista è data dal combinato disposto di diverse disposizioni costituzionali, ossia, l'art. 1 - «l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro²⁴», l'art. 3, c. 2, il quale impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si interpongono tra la realizzazione dell'eguaglianza e la piena partecipazione dei lavoratori alla vita economia e sociale del Paese e l'art. 4 Cost. Quest'ultima disposizione contiene il riconoscimento del diritto al lavoro e attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere l'effettività di detto diritto provvedendo a stabilire le condizioni che lo rendano effettivo. Il riferimento al lavoro non si rinviene solamente nelle disposizioni di apertura ma anche all'interno del Titolo III ossia all'interno della «Costituzione economica della Repubblica». Proprio per la peculiare posizione del principio lavorista

²⁰ W. Däubler, -T. Klebe, *Crowdwork: datore di lavoro in fuga?*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2016, 477.

²¹ S. Vallas - J.B. Schor, *What Do Platforms Do? Understanding the Gig Economy*, in *Annual Review of Sociology*, 46, 2020, 273 ss.

²² A. Gandini, *Labour process theory and the gig economy*, in *Human Relations*, 72(6), 2019, 1039 ss.

²³ M. Novella, *Il rider non è un lavoratore subordinato ma è tutelato come se lo fosse*, cit.

²⁴ Questa formulazione è stata adottata al fine di utilizzare altre formule, quali «Repubblica democratica dei lavoratori», poiché ritenute troppo classiste o troppo simili a quelle fatte proprie dai regimi collettivisti di stampo sovietico. C. Tripodina, *Il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*. Torino, 2013, spec. 86-89.

è stato osservato in dottrina che questo derivi dalla volontà dei Padri Costituenti di assicurare l'effettivo riscontro e godimento di questo diritto²⁵.

Il motivo di questa centralità affonda le proprie radici sul valore che detto diritto e dovere ha assunto, in modo progressivo, nelle società nazionali contemporanee: esso rappresenta un bene primario ed essenziale poiché tramite il lavoro il soggetto acquista gli strumenti necessari per collocarsi all'interno della sfera delle relazioni giuridiche, per definire la propria collocazione sociale e partecipare in maniera effettiva e attiva alle dinamiche sociali.

Volendo esporre un breve excursus storico si nota come il diritto al lavoro, già a partire del XVIII secolo, venne configurato come principio fondamentale non nell'accezione di soddisfacimento di esigenze di solidarietà sociale ma in quello dello Stato di polizia e della libertà di impresa privata, il tutto conformemente allo sviluppo dello Stato liberale di diritto²⁶. La successiva evoluzione ha visto l'affermazione dei diritti sociali all'interno dei documenti costituzionali del Novecento e, in particolare, all'interno delle Costituzioni adottate in un momento successivo al secondo dopoguerra nei Paesi europei.

Il diritto al lavoro, all'interno della Costituzione italiana, è percepito in maniera talmente intensa al punto da indurre parte della dottrina a definire il lavoro come il «segno distintivo dello sviluppo della personalità dell'uomo²⁷» nonché «il più idoneo ad esprimere il pregio della persona» e a valutare la posizione da attribuire ai cittadini nello Stato poiché non rappresenta soltanto uno strumento per il conseguimento di mezzi di sostentamento ma «il tramite necessario per l'affermazione della personalità²⁸». In altri termini il valore di ciascun individuo non deve essere una conseguenza di una posizione di privilegio che si è consolidata in maniera progressiva nel tempo²⁹ ma del merito acquisito dai soggetti attraverso la propria laboriosità ed intelligenza realizzatasi sia attraverso il lavoro sia attraverso lo studio³⁰.

Solo i meriti ottenuti attraverso lo studio e il lavoro possono essere gli unici criteri idonei a creare delle differenze tra i cittadini senza che possano rilevare posizioni sociali che non trovano riscontro nell'apporto che ciascuno dovrebbe prestare al progresso materiale e spirituale della società. La formula costituzionale relativa al diritto al lavoro non integra «una prerogativa della classe lavoratrice» bensì deve essere inter-

²⁵ C. Mortati, *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica (Natura giuridica, efficacia, garanzie)*, dagli *Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione*, 1953, ora in *Raccolta di scritti*, vol. III, Milano, 1972, 144.

²⁶ Nonostante ciò il liberismo sia economico che politico era divenuto insufficiente a causa dell'emersione degli squilibri e del senso di insicurezza sociale che si era venuto a creare. In altri termini si era realizzato «mutamento-adattamento, necessitato e tuttavia 'intelligente' della forma di Stato alle nuove condizioni». L. Ventura, *Lo Stato sociale*, in L. Ventura - P. Nicosia - A. Morelli - R. Caridà, *Stato e sovranità. Profili essenziali*, Torino, 2010, 112.

²⁷ P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 103.

²⁸ C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975, 156-157.

²⁹ M.S. Giannini, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Riv. giur. del lavoro*, I, 1-2, 1949, 18.

³⁰ M. Olivetti, *Art. 1*, in A. Bifulco - M. Celotto - M. Olivetti, (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 33 ss.

pretata quale «titolo di appartenenza alla comunità nazionale, alla cittadinanza³¹». Di conseguenza il riferimento al lavoro possiede una centralità antropologica ed egualitaria³², etica ed economica³³; «si configura come tratto caratterizzante universalmente la condizione umana, non soltanto in quanto attività lavorativa connessa al bisogno e alla necessità, ma anche in quanto motivo di emancipazione sociale, connesso cioè alla realizzazione dell'obiettivo politico sancito dall'art. 3, c. 2, Cost., vale a dire quello della piena partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, tramite la predisposizione di misure che consentano ai lavoratori il superamento degli ostacoli economici e sociali che si frappongono al loro pieno sviluppo; assume una centralità etica poiché l'adempimento del dovere al lavoro esprime la partecipazione del singolo alla società, alla quale rende ciò che riceve in termini di servizi e di diritti, contribuendo a rafforzare il comune legame sociale, ed una centralità economica in uno Stato sociale interventista che non rinnega l'iniziativa economica privata ma, diffidando delle capacità di autoregolamentazione dei fattori del mercato, impegna le istituzioni nel loro complesso a promuovere le condizioni di effettività di tale diritto, nella prospettiva della piena occupazione³⁴».

Conseguenza immediata di detta affermazione è che è la cittadinanza³⁵ il parametro costituzionale di riferimento per il lavoro e i lavoratori, non il lavoro subordinato. In altri termini parte della dottrina sostiene che se la scelta del Costituente è stata quella di porre il lavoro a fondamento della Repubblica si dovrebbe arrivare a sostenere che l'architettura fornita dalla Costituzione economica formale sarebbe preordinata a garantire l'effettività del principio poc'anzi menzionato al punto da considerare il lavoro subordinato quale valore da affermarsi nello svolgimento dell'indirizzo politico-legislativo derivante dalla stessa Carta costituzionale. Sulla scorta di questo iter logico, quindi, parte della dottrina tradizionale giungerebbe a fornire un maggiore importanza al lavoro dipendente al punto da renderlo un parametro idoneo a condizionare e ricondurre a sé l'interpretazione logica e sistematica del dettato costituzionale³⁶.

La circostanza in base alla quale il diritto al lavoro è stato inserito all'interno dei principi fondamentali è stata interpretata quale prescrizione avente portata generale e, soprattutto, non limitata ai soli rapporti economici: tramite il lavoro, infatti, si realizza una crasi tra il principio personalistico e quello solidarista caratterizzata, a sua volta, dalla previsione di un diritto/dovere all'esercizio di un'attività lavorativa³⁷.

Il fatto che il lavoro sia stato posto quale fondamento della Carta costituzionale italia-

³¹ G. Zagrebelsky, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'art. 1*, Torino 2013, 20-21.

³² M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Arg. Dir. lav.*, 3, 2010, 634 ss.

³³ L. Carlassare, *Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2013, 4.

³⁴ V. Pupo, *Il principio lavorista*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 29 novembre 2013, 7.

³⁵ G. Silvestri, *Il lavoro nella Costituzione italiana*, in Aa. Vv., *Il sindacato e la riforma della Repubblica*, Roma, 1997, 76.

³⁶ C. Mortati, *Art. 1. – Principi Fondamentali artt. 1-12*, in G. Branca (a cura di) *Commentario alla Costituzione in Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1975, 18.

³⁷ T. Martínez, *Diritto pubblico*, Milano, 2009, 441. T. Martínez, *Diritto costituzionale*, Milano, 2010, 544-545.

na rappresenta la scelta del Costituente di adottare una norma di principio da declinare in modo coerente con le altre disposizioni costituzionali. Conformemente a questa premessa parte della dottrina è arrivata ad affermare che «non è il lavoro nella sua materialità (o la forza che da essa promana) che fonda la Repubblica, ma è la Repubblica, nella sua Carta costituzionale, che sceglie di porre a suo fondamento il lavoro; in questo significato letteralmente più corretto, il lavoro non è il «fondamento fondante» la forza sociale dalla quale la Repubblica prende origine, (e che in qualche modo fondandola la trascende dinamicamente) ma è la sua norma di principio, accanto a quella democratica, dalla quale, pertanto, dovrebbe derivarne, insieme all'assetto fondamentale della costituzione politica democratica, che si articola nella parte relativa all'ordinamento delle Repubblica, un altrettanto fondamentale assetto della sua costituzione economica formale da ricercarsi, in particolare, nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini attinenti essenzialmente ai rapporti economici³⁸».

Alla centralità conferita al principio lavorista si accompagna una «portata universale» dello stesso idonea ad includere al proprio interno «le diverse forme della *'vita activa'* (il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, il lavoro imprenditoriale, ecc.)», mediante le quali «si realizza quella saldatura tra realizzazione individuale e riconoscibilità sociale su cui si gioca la capacità di progresso di una comunità³⁹». Da questo rimane escluso il non-lavoro, il parassitismo sociale, la rendita improduttiva, la speculazione finanziaria⁴⁰: nella logica costituzionale il lavoro risulta essere, in prima battuta, l'adempimento di un dovere civico da attuare mediante lo svolgimento di un'attività individuale che possa concorrere al progresso sociale. Si tratta di un dovere relazionale che un cittadino possiede nei confronti degli altri consociati, un dovere al quale deve adempiere alla luce delle possibilità che gli si presentano o che può procurarsi con i mezzi di cui dispone, delle sue propensioni personali sempre però all'interno del limite in cui egli può scegliere in modo concreto ed effettivo⁴¹.

Quanto evidenziato fino a questo momento porta a concludere che la Costituzione, in materia di diritto al lavoro, contiene una specie di nucleo duro che continua a possedere una propria utilità la quale si traduce in un divieto assoluto circa la realizzazione del lavoro prestato in condizioni di dipendenza economico-sociale⁴². Questo monito contenuto nella Carta costituzionale risulta essere rivolto al legislatore, il cui compito è quello di predisporre politiche capaci di arginare le naturali tendenze aggressive del capitale, al sindacato che, in sede di contrattazione collettiva provveda ad estendere ai «nuovi» lavoratori protezioni effettive e concrete ed infine alla giurisdizione in sede di interpretazione. La problematica che emerge concerne la tendenza a rivolgersi al potere giudiziario in modo individuale per ottenere giustizia non adottando forme di

³⁸ G. Di Gaspare, *Il principio lavoristico nella Costituzione della Repubblica*, in T. Treu (a cura di) *La costituzione economica a 60 anni dalla Costituzione*, Astrid-Online, 2 settembre 2009, 4-5.

³⁹ R. Nania, *Riflessioni sulla "Costituzione economica" in Italia: il "lavoro" come "fondamento", come "diritto", come "dovere"*, in E. Ghera - A. Pace (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, Napoli, 2009, 68.

⁴⁰ G. Di Gaspare, *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in *Dir. pubbl.*, 2008, 876 ss.

⁴¹ M. Mazziotti, *Diritto al lavoro*, Milano, 1956, 57 ss.

⁴² I. Massa Pinto, *Costituzione e lavoro, totem e tabù*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2012; M. Cavino - I. Massa Pinto, *Costituzione e lavoro oggi*, Bologna, 2013, 41 ss.

organizzazione collettiva⁴³.

Una parte della dottrina ha sintetizzato in maniera eccellente quanto esposto fino a questo momento sostenendo che «bisogna riconoscere che, a differenza di quanto è accaduto ai costituenti, se l'amore del sindacato per la specie, non gli avesse fatto perdere di vista il genere, i rider ribelli di Foodora oggi, come i *pony-express* ieri, avrebbero potuto placare la loro sete di giustizia attraverso la contrattazione collettiva; un metodo assai più affidabile di una leggina arruffona o della statuizione di un giudice che inforca le lenti d'ingrandimento della Pantera Rosa⁴⁴».

4. Il principio lavorista applicato alla *gig economy*: un ossimoro?

L'automazione ha posto, quale problematica principale da un punto di vista storico, una scissione tra le posizioni che forniscono una interpretazione ottimistica del fenomeno e le posizioni che ne danno una lettura pessimistica a seconda della matrice alla quale si aderisce. Nella versione liberale, ossia quella che fornisce un'interpretazione positiva, l'automazione viene vista come uno strumento per diminuire la fatica dell'essere umano poiché diretta ad agevolarne il lavoro⁴⁵; a contrario, secondo l'impostazione marxista, il macchinario risulta essere utilizzato solamente per produrre ciò che lo stesso filosofo definisce quale plusvalore⁴⁶. Aderendo a questa seconda ricostruzione il progresso tecnologico, quindi, rappresenterebbe un mezzo di oppressione del proletariato e, di conseguenza, preordinato ad accrescere il divario tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La problematica appena esposta ha subito un'accelerazione negli anni recenti in quanto si è realizzata una esponenziale crescita di disoccupazione determinata dai nuovi progressi tecnici consistenti nella robotica, nell'applicazione dell'intelligenza artificiale ed infine dal graduale procedimento di informatizzazione all'interno di diversi settori delle società e del mondo del lavoro⁴⁷. Precisamente la preoccupazione di parte della dottrina concerne il cambiamento che i nuovi progressi possono determinare, ossia, «nell'era dell'informatizzazione e di questa “nuova automazione”, infatti, il problema non sarà più tanto il fatto che le macchine soppiantino l'uomo nello svolgimento del lavoro manuale ma diventerà, piuttosto, sempre più il fatto che le intelligenze artificiali saranno in grado di soppiantare l'uomo anche nello svolgimento di prestazioni intellettuali⁴⁸».

⁴³ I. Massa Pinto, *La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018)*, in *Rivista AIC-Osservatorio Costituzionale*, 2, 2018, 1 ss.

⁴⁴ U. Romagnoli, *In mezzo al guado del diritto del lavoro*, *Nuovi-Lavori.it*, 15 maggio 2018, 4.

⁴⁵ J. S. Mill, *Principles of political economy*, (1848), London, 1920, 99.

⁴⁶ K. Marx, *Das Kapital*, (1867-1910), trad. it., *Il capitale*, Torino, 2013, libro I, sez. IV, cap. XIII, par. 1, 502-508.

⁴⁷ M. Castells, *The rise of the network society, the information age: Economy, society and culture*, Oxford, 1996; U. Beck, *Schöne neue Arbeitswelt*, Berlino, 1999; A. Papa, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2018.

⁴⁸ G. Cavaggion, *Il diritto al lavoro nella prospettiva dell'automazione e dell'informatizzazione*, in *Federalismi.it*, 5,

A questo si deve aggiungere che la atomizzazione del lavoro imposta dall'economia digitale pone altresì la trasformazione della questione salariale in una reddituale poiché il rischio è quello di non garantire un adeguato corrispettivo economico qualora non sussista un salario minimo legale⁴⁹. All'interno della macro-categoria del lavoro digitale rientra la fattispecie del lavoro realizzato con il supporto della piattaforma digitale; quest'ultimo pone importanti problematiche connesse con il principio lavorista presente nella nostra Carta costituzionale italiana.

L'aspetto innovativo di questa nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa concerne il mutamento dell'idea che è alla base del «rapporto che lega la persona alla necessità di procurarsi un reddito capace di garantire un'esistenza libera e dignitosa⁵⁰». È necessario ricordare, infatti, quanto sostenuto dalla Corte costituzionale⁵¹, cioè l'affermazione secondo cui al diritto al lavoro si correla la tutela del lavoratore «in tutte le sue forme e applicazioni» (artt. 4 e 35, c. 1, Cost.): questo impone al legislatore ordinario di apprestare specifiche tutele e protezioni al fine di assicurare la realizzazione all'interno dei luoghi di lavoro «altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti» sulla scorta della considerazione in base alla quale il diritto al lavoro è qualificato come diritto fondamentale. Quest'ultimo aspetto, quindi, ammette l'intervento anche della riflessione costituzionalistica applicata al diritto del lavoro.

Il principio lavorista, il quale rappresenta un aspetto unico nel panorama delle Carte europee e che testimonia quindi l'apporto fornito dalla Costituzione italiana alle tradizioni costituzionali degli altri Paesi appartenenti all'Unione Europea⁵², obbliga a prestare una particolare attenzione al coinvolgimento della persona umana quale elemento tipico e connotante le relazioni lavorative⁵³; questa particolare attenzione deve essere rivolta non solamente al lavoro subordinato ma a tutte le forme e applicazioni del fenomeno lavoro⁵⁴.

In altri termini, partendo dal cuore pulsante di quello che è il principio lavorista nella Carta costituzionale italiana, ossia l'art. 4 Cost. è necessario attuare, e non solo promuovere, tramite strumenti aggiornati ed efficienti, «le condizioni che potranno rendere effettivo il diritto al lavoro in una società saturata di AI. Solo con questo impegno, da avviare in tempi rapidissimi, la Repubblica potrà, secondo l'imperativo dell'art. 1 e nel solco del principio lavorista, ritrovarsi fondata su un lavoro che non crei nuove e più profonde discriminazioni, ma si riveli vero motore di mobilità e arricchimento sociale

2019, 243.

Si pensi solamente alle ricerche relative all'applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno delle professioni artistiche: attualmente vi sono degli algoritmi capaci di realizzare dei dipinti che vengono venduti dalle principali case d'asta. G. Cohn, *AI art at Christie's sells for \$432,500*, in *The New York Times*, 25 ottobre 2018.

⁴⁹ R. Voza, *Nuove sfide per il welfare: la tutela del lavoro nella gig economy*, cit., 684.

⁵⁰ R. Sanlorenzo - G. Arnone, *Introduzione. Il valore del lavoro*, in *QG*, 4, 2019, 6.

⁵¹ Corte cost., 26 settembre 2018, n. 194.

⁵² C. Pinelli, *"Lavoro" e "progresso" nella Costituzione*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2009, 401.

⁵³ R. Sanlorenzo - A. Terzi, *Al centro, il giudice. La Corte costituzionale e il Jobs Act*, in *Questione Giustizia*, 2018.

⁵⁴ C. Salazar, *Diritti e algoritmi: la Gig Economy e il "caso Foodora" tra giudici e legislatori*, in *ConsultaOnline*, 1, 2019, 1 ss.

e di realizzazione personale⁵⁵».

Il rischio che si pone dinnanzi al massiccio utilizzo delle nuove tecnologie concerne la scomparsa del concetto di persona nell'analisi delle criticità che queste nuove modalità lavorative pongono. A contrario, nel momento in cui si svolge un ragionamento giuridico, il concetto di persona gioca un ruolo nevralgico: si tratta di una nozione, infatti, che racchiude al proprio interno significati quali libertà, intenzionalità, volontà; si tratta di ambiti strettamente connessi alla vita interiore dei singoli per poi, solo in un secondo momento, venire esteriorizzati. Con l'affermazione della rete, anche e soprattutto all'interno del mondo lavorativo, «l'essere umano, divenuto l'occhio fotografico di sé stesso, si proietta in un continuo narcisismo esibizionistico⁵⁶».

Se il lavoro è stato definito da parte della dottrina come uno dei luoghi nei quali l'uomo può sviluppare la propria personalità nel momento in cui la prestazione lavorativa viene svolta attraverso una piattaforma gestita da un algoritmo si assiste ad una totale assenza della soggettività individuale in quanto l'individuo viene considerato quale mero oggetto funzionale⁵⁷ il cui unico compito è quello di eseguire l'ordine che gli viene impartito dalla piattaforma e nel minor tempo possibile. In questo modo il concetto di persona risulta essere indebolito poiché si assiste ad una progressiva affermazione della sostituzione del concetto di individuo con quella di flusso informazionale, di combinazione di dati. Si perviene a quest'ultimo risultato a causa del significato stesso di Internet, ossia, dati, algoritmi e, in base a questi, il campo di informazioni e l'aspetto esistenziale degli utenti risulta essere sostituita da una determinata quantità di dati definita tramite algoritmi⁵⁸.

Oltre a questo l'innovazione tecnologica produce anche quale effetto quella che è stata definita come «solitudine digitale» ossia la sostituzione del linguaggio umano con l'uso di concetti matematici al punto da far sopravvivere, quale unico aspetto umano, una mera prestazione economica la quale, a sua volta, viene valutata secondo il parametro rappresentato dal «linguaggio numerico dei prezzi⁵⁹» che, attualmente, si fonda sulla trasmissione e conservazione dei dati.

A questo si deve aggiungere anche la problematica reddituale che il lavoro tramite piattaforma pone: ai sensi dell'art. 35 Cost. i lavoratori vantano il diritto ad un equo e paritario trattamento rapportato alle condizioni di lavoro, alla protezione sociale e alla formazione e questo indipendentemente dalla tipologia e della durata del rapporto di lavoro⁶⁰.

Di conseguenza risulta essere assai problematico sostenere che il lavoro tipico della *gig economy* possa essere definito conforme al dettato costituzionale dato che «la progres-

⁵⁵ C. Casonato, *Costituzione e intelligenza artificiale: un'agenda per il prossimo futuro*, in *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue, 2, 2019, 716; v. anche C. Mortati, *Costituzione dello Stato*, II, *La costituzione italiana*, in *Enciclopedia di diritto*, vol. XI, Milano, 1962, 14.

⁵⁶ L. Avitabile, *Il diritto davanti all'algoritmo*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 8, 2017, 315.

⁵⁷ M. Castells, *Comunicazione e potere*, Milano, 2017, 533.

⁵⁸ D. Cardon, *Che cosa sognano gli algoritmi*, Milano, 2016; P. Domingos, *L'algoritmo definitivo*, Torino, 2016; A. Greenfield, *Tecnologie radicali*, Milano, 2017.

⁵⁹ B. Romano, *Senso e differenza nomologica*, Roma, 1993

⁶⁰ Si tratta di un principio richiamato anche dal punto n.15 del Pilastro sociale.

siva trasformazione economica approda ad un concetto di scambio totalmente diversificato rispetto alla sua origine: innesta nell'economia l'idea di profitto derivante dal commercio di dati. Nell'ambito della struttura complessa della rete, la dignità umana è omologata ad unità calcolate, identificate dall'algoritmo. Diventata merce anche la dignità, già declassata a categoria intellettuale, scade in uno svuotamento rispetto alla sua struttura originale ed unica, in un'entità depersonalizzata che si adatta progressivamente agli schemi comportamentali dettati dalla rete⁶¹».

In altri termini se da sempre l'evoluzione del progresso tecnico-scientifico ha suscitato sentimenti di preoccupazione, interrogativi circa la capacità degli esseri umani di gestirlo nel terzo millennio l'accelerazione di questa evoluzione tecnologica pone attualmente la necessità di riflettere «sull'essenza e sui confini dell'umano⁶²».

Proprio queste mutazioni impongono al diritto costituzionale la necessità di riflettere sia per l'impatto che queste novità pongono sia per i contenuti che possono derivare da una riflessione costituzionalistica⁶³.

In tutto questo è compito del diritto costituzionale divenire concreta applicazione della sua essenza ossia svolgere il compito che l'ha connotato da sempre cioè lottare contro quello che è «il monarca assoluto⁶⁴» tramite una attività incessante di regolamentazione⁶⁵.

5. Conclusioni

La riflessione svolta in questi paragrafi ha dimostrato come l'utilizzo e l'applicazione dell'informatica e della tecnica al mondo del lavoro, in assenza di una regolamentazio-

⁶¹ L. Avitabile, *Il diritto davanti all'algoritmo*, cit., 322-323.

⁶² T. Groppi, *Alle frontiere dello Stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale*, in *ConsultaOnline*, 3, 2020, 675-676.

R. Bifulco, *Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità delle generazioni venture*, in A. Tarantino - R. Corsano (a cura di), *Diritti umani, biopolitica e globalizzazione*, Milano, 2006, 43; A. Simoncini, *Sovranità e potere nell'era digitale*, in T. E. Frosini - O. Pollicino - E. Apa - M. Bassini (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Firenze, 2017, 19 ss.

⁶³ Sicuramente la riflessione risulta essere presente in dottrina, basti pensare all'attività di ricerca svolta da diversi costituzionalisti ma, allo stesso tempo, risulta essere in pericolo la stessa forma di Stato costituzionale o Stato democratico pluralista. B. Caravita, *Principi costituzionali e intelligenza artificiale*, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, 451-453; T. E. Frosini, *Liberté, Égalité, Internet*, Napoli, 2020; C. Casonato, *Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi*, in *DPCE*, 3, 2020, 3369 ss.; A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, 63 ss.

A tal proposito è stato sostenuto in dottrina che ci si trova dinanzi ad una nuova forma di potere di sovrano che pone al diritto costituzionale una sfida del tutto nuova poiché esso è chiamato, in primo luogo, a comprendere il fenomeno per poi, successivamente, elaborare nuove forme e strumenti efficaci per gestirlo. A. Simoncini, *Sovranità e potere nell'era digitale*, cit., 20; T. Groppi, *Menopaggio. La democrazia costituzionale nel XXI secolo*, Bologna, 2020.

⁶⁴ C. Casonato, *Potenzialità e sfide dell'intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, 178; M. Barberis, *Populismo digitale. Come Internet sta uccidendo la democrazia*, Milano, 2020, spec. 184-186.

⁶⁵ A contrario vi è chi sostiene che sia necessario lasciare che Internet si sviluppi come se fosse un diritto spontaneo: T.E. Frosini, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Diritto dell'informatica*, 4, 2020, 483.

ne della stessa, determini un'elusione del dettato costituzionale in materia di diritto del lavoro.

La gestione della prestazione lavorativa da parte di una piattaforma digitale e, quindi, di un algoritmo, determina l'insorgenza di minacce ai diritti fondamentali da parte di queste nuove tecnologie al punto da indurre la riflessione costituzionalistica ad interessarsi del fenomeno sulla scorta dell'affermazione contenuta nell'art. 1 Cost. secondo cui «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».

La realizzazione di un mercato del lavoro globale dominato dalla *gig economy* importa una continua ed incessante competizione diretta al ribasso del costo della prestazione lavorativa al punto da indurre i prestatori di lavoro ad accettare la retribuzione più esigua senza possedere nemmeno la garanzia di ottenerla. Vi è il rischio, infatti, che il committente possa “assumere” più di un lavoratore per scegliere, alla fine, colui che riesce a concludere per primo la prestazione richiesta⁶⁶.

Il binomio rappresentato dalla sconfinatezza della Rete e la sua potenzialità di creare e riprodurre le dinamiche all'interno del cyberspazio⁶⁷ in assenza di una regolamentazione specifica rende possibile una totale deresponsabilizzazione in relazione alla dinamica tra il richiedente e l'esecutore della prestazione.

Per questo motivo è necessario e forse urgente costruire quello che è stato definito un «costituzionalismo tecnologico⁶⁸» al quale affiancare l'attività legislativa chiamata a decidere sull'impiego e sullo sviluppo delle nuove tecnologie in costante dialogo con tecnici e scienziati al fine di individuare il necessario bilanciamento tra i principi fondamentali e le spinte tecnocratiche⁶⁹.

Una possibile conciliazione tra il lavoro tramite piattaforme e i principi costituzionali impone di adottare quale strategia quella «del “reddito dignitoso a prescindere”, che significa rinviare a politiche pubbliche di contrasto al fenomeno dei *working poors*⁷⁰». Questo significherebbe dare attuazione alla direttiva europea relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili grazie al richiamo presente nella stessa dei «lavoratori tramite piattaforma digitale⁷¹».

Al di là delle possibili soluzioni astrattamente applicabili si ritiene che sia necessario in primo luogo riconoscere e in secondo luogo attuare il nocciolo duro dei diritti previsti dalla Costituzione non solamente ai cd. lavoratori digitali ma anche a coloro i quali vengono definiti come lavoratori vulnerabili e, di conseguenza, risulta essere doverosa la concreta applicazione della direttiva (UE) 2019/1152.

⁶⁶ V. Cagnin, *GIG-Economy e la questione qualificatoria dei gig-workers: uno sguardo oltre confine*, in A. Perulli (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Padova, 2018, 41.

⁶⁷ Esso è stato definito come «lo spazio telematico che si distende intorno alla Terra come un sopramondo». N. Irti, *Norma e luoghi*, Roma-Bari 2006, 61.

⁶⁸ C. Salazar, *Diritti e algoritmi: la Gig Economy e il “caso Foodora” tra giudici e legislatori*, cit., 14.

⁶⁹ P. Costanzo, *Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*, in Aa. Vv., *Annuario 2012. Costituzionalismo e globalizzazione*, a cura dell'AIC, Napoli, 2014, 81.

⁷⁰ B. Caruso, *Il lavoro digitale tramite piattaforma: profili giuridici e di relazioni industriali. I lavoratori digitali nelle prospettive del Pilastro sociale europeo: tutele rimediali legali, giurisprudenziali e contrattuali*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 4, 2019, 15.

⁷¹ Considerando 8 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

A questo si aggiunge il rispetto necessario ed imprescindibile del principio cardine del rispetto della dignità della persona umana⁷² a prescindere dalla tipologia e dalla qualificazione del rapporto di lavoro garantendo un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità di lavoro nonché sufficiente a cui si deve aggiungere la previsione di un sistema di sicurezza sociale nei confronti di colui che ha perso il posto di lavoro⁷³. La modalità tramite la quale applicare questo sistema complesso di diritti e tutele ai lavoratori della *gig economy* rappresenta un aspetto cruciale nel momento in cui si pone l'interrogativo circa la possibile estensione delle precedenti e già applicate tutele oppure se sia necessario predisporre di nuove, maggiormente avanzate e fondate su criteri di accesso e distribuzione differenti⁷⁴. Posta la peculiarità e l'eterogeneità delle prestazioni che vengono e che possono essere ascritte al mondo della *gig economy* sarebbe necessario che l'intervento legislativo si concretizzasse in un modello sganciato dalla dicotomia subordinazione/autonomia a favore di un modello «olistico e maggiormente articolato di protezione sociale, organizzata per gradazioni crescenti⁷⁵».

Le protezioni speciali dei lavoratori delle piattaforme oltre a comprendere le tutele già previste dalla normativa in materia di prestazioni occasionali accessorie dovrebbe altresì possedere una disciplina speciale concernente, ad esempio, la fissazione di un massimo margine di guadagno della piattaforma sulla prestazione resa dal lavoratore, un sistema di trasparenza per quanto attiene al sistema di valutazione della prestazione al quale aggiungere il diritto al contraddittorio del lavoratore che avesse ricevuto una valutazione negativa⁷⁶, il diritto alla disconnessione⁷⁷, nonché specifiche garanzie di procedimento da seguire nell'ipotesi di esclusione del lavoratore della piattaforma.

⁷² R. Scognamiglio, *voce Lavoro I) Disciplina costituzionale*, in *EGT*, 1990, XVIII, 4.

Si rammenta altresì che l'art. 41, c. 2, Cost. afferma che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in maniera tale da non recare un danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questi parametri devono essere interpretati quali limiti esterni e non funzionali all'impresa e necessitanti della mediazione del legislatore.

⁷³ G. Santoro-Passarelli, *Trasformazioni socio-economiche e nuove frontiere del diritto del lavoro. Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2, 2019, 417 ss.

⁷⁴ V. De Stefano, *Lavoro «su piattaforma» e lavoro non standard in prospettiva internazionale e comparata*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 2017, 251 ss.

⁷⁵ S. Ciucciovino, *Analisi e proposte sul diritto del lavoro nel tempo di Industria 4.0. Le nuove questioni di regolamentazione del lavoro nell'industria 4.0 e nella gig economy: un problem framework per la riflessione*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 4, 2018, 1049.

⁷⁶ E. Dagnino, *Il lavoro nella "on-demand economy": esigenze di tutela e prospettive regolatorie*, in *Labour & Law Issues*, 2, 2015, 25-27.

⁷⁷ D. Poletti, *Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali»*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 1, 2017, 8-12; R. Zucaro, *Il diritto alla disconnessione tra interesse collettivo e individuale. Possibili profili di tutela*, in *Labour & Law Issues*, 5(2), 2019, 216 ss.